



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA FRANCESCO GENTILE 40"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Francesco Gentile, 40 – 00173 Roma – Tel. 06.7210096 – Fax: 06.72960489

Email: rmic8cm003@istruzione.it – PEC: rmic8cm003@pec.istruzione.it

Sito: www.icviagentile40.edu.it – Cod.Mecc. **RMIC8CM003**

Cod.Fisc. **97616160582** – Cod. iPA **istsc_rmic8cm003** – Cod. Univoco per la F.E. **UF848L**



Roma 14/11/2022

Circ. n. Vedi segnatura

AL PERSONALE SCOLASTICO

DOCENTE E ATA

ALLE FAMIGLIE

AI R.E.

Oggetto: MISURE DI PROFILASSI PER IL CONTROLLO DELLA PEDICULOSI A.S. 22/23

Al fine di prevenire l'insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può diffondersi in una comunità scolastica, **i genitori sono invitati a controllare periodicamente il capo dei propri figli**, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro uova (lendini). In caso di pediculosi e in presenza di casi di sospetta pediculosi, la normativa vigente (Circolare Ministro Sanità n. 4 del 13/03/1998, Circolare dell'Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, Servizio Prevenzione, Formazione e Documentazione – U.O. Malattie Infettive prot. 6770 – ASP del 02/12/2005) **prevede l'obbligo, da parte del Dirigente scolastico, di disporre la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante**. I bambini (particolarmente tra i 3 e i 12 anni) hanno frequenti contatti diretti testa/testa. **L'unica corretta misura di prevenzione è costituita dall'identificazione precoce dei casi, attuata mediante controllo periodico del capo da parte dei genitori**. Per affrontare in maniera efficace il problema delle infestazioni da pidocchi nella scuola è necessario il contributo di genitori, insegnanti e personale sanitario. Ognuno deve svolgere il suo compito in maniera coordinata ed efficiente. L'agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, con comunicazione protocollo 6770/ASP del 2 Dicembre 2005, ha ribadito che la normativa vigente (Circolare Ministero Sanità n.4 del 13/03/1998) stabilisce **la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante**. L'allontanamento obbligatorio può e deve essere disposto dall'istituzione scolastica e non è necessaria la presenza di un medico dei servizi ASL.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Caterina Aiello

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi ex. Art.3, c.2, D.Lgs. 39/93)